



# Comune di Palù

Provincia di Verona

N. 3/2020 Ord.  
N. 824 prot.

**OGGETTO: ordinanza chiusura aree verdi e aree cimiteriali**

## IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020: *“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 (...) sono adottate le seguenti misure: evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. (...)”*;
- l'art. 1, comma 2, del DPCM 9 marzo 2020: *“Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”*;

Al fine di evitare assembramento di persone si ritiene necessario, su tutto il territorio comunale, con efficacia immediata e fino al 25 marzo 2020 compreso:

- di vietare la circolazione dei pedoni nelle aree verdi ivi comprese le aree giochi e nelle piste pedonali;
- di vietare di sedersi sulle panchine;
- chiusura del cimitero;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento.

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 – TUEL;

## ORDINA

**Per i motivi descritti in narrativa, fino al 25 marzo 2020, su tutto il territorio comunale:**

1. di vietare l'accesso:
  - nelle aree verdi, ivi comprese le aree giochi e nelle piste pedonali;
  - di vietare l'accesso al cimitero comunale;
2. di vietare l'utilizzo delle panchine ubicate nelle piazze, nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade;

3. la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.LGS 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia:
- al Prefetto;
  - al Comando della Polizia Locale;

Per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 - TUEL, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

### AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.



IL SINDACO  
P.A. BRIGO GIANNI

